

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 318**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, EUFEMI e BOREA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001**

—————

**Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ormai motivi storici, politici, economici e sociali sono fondamento della istituenda sesta provincia pugliese.

Sono dodici realtà cittadine che, peraltro, hanno espresso segnatamente la volontà, attraverso le loro assemblee comunali, di voler aderire alla istituenda sesta provincia, ed esse sono: Barletta-Andria-Trani-Bisceglie-Canosa di Puglia-Corato-Margherita di Savoia-Minervino Murge-Ruvo di Puglia-San Ferdinando di Puglia-Spinazzola e Trinitapoli, di cui nove attualmente comprese nella provincia di Bari e tre in quella di Foggia. Capoluogo sarà Barletta.

Questa area, di cui fanno parte le suddette città, comprende una popolazione di oltre 453.000 abitanti con oltre 700 chilometri quadrati di territorio.

Un riferimento importante è quello relativo all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142: con esso si conferiva al Governo una delega con la quale nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, potevano essere assunti decreti istitutivi di nuove province, in rispetto dell'articolo 16 della medesima legge.

Difatti, la delega riguardava le istituende province per le quali, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 142 del 1990, risultava già definita o avviata la procedura di acquisizione della adesione della maggioranza dei comuni interessati, e del parere favorevole del Consiglio regionale che così positivamente si è espresso nella seduta del 27 febbraio 2001.

L'attività istruttoria è stata svolta nella passata legislatura, ivi compreso quella relativa alla copertura finanziaria, e si è conclusa

con i voti favorevoli della Commissione Affari costituzionali.

Tali requisiti di legittimità normativa sono attribuiti alla nostra istituenda provincia pugliese che ha acquisito ulteriori e determinanti prerogative alla luce della legge sulla individuazione delle aree metropolitane.

Un tessuto economico-sociale così vasto, con potenzialità produttive di tutto rispetto, con un dinamismo imprenditoriale eccellente, con una economia fiorente, non può e non deve essere compresso in una cinta di area metropolitana che alla fine diventa dispersiva ed improduttiva.

D'altro canto con la devoluzione del federalismo applicata su tutto quanto riguarda lo sviluppo del territorio, pare ovvio e naturale che questo grosso territorio gestisca autonomamente potenzialità umane e naturali.

Cari colleghi, purtroppo il Governo che ci ha preceduto non ha soddisfatto le attese di quelle comunità che da tempo avevano maturato il diritto all'autonomia provinciale, lasciando decorrere inutilmente i termini legislativi sopra detti, senza quindi esercitare la facoltà di delega.

Mi chiedo: questo del passato Governo è stato un comportamento equivoco o ostruzionistico?

Noi invece, vogliamo costruire, come è giusto che sia, cioè dalla base con rispetto e determinazione delle volontà che la stessa base ci ha delegato a rappresentare. È a coloro che ci hanno dato il consenso che dobbiamo il nostro *status* attuale, ed è a loro medesimi che dobbiamo dare conto: questi, cari colleghi, sono i principi fondamentali della democrazia.

Gradirei terminare, onorevoli colleghi, assumendo in questa sede una dichiarazione di responsabilità: i tempi ormai sono abbon-

dantemente maturi per una generale condivisione dell'accoglimento della proposta in questione, relativa alla istituenda sesta provincia pugliese.

È un atto di doverosa giustizia verso comunità che aspirano ad un reale ed operativo decentramento amministrativo tale da rendere più rispondenti ai bisogni della gente le politiche di sviluppo che innegabilmente spettano al governo locale. La richiesta quindi di istituire la provincia di Barletta - Andria - Trani risponde ad una esigenza

che sin dall'epoca dei Borboni era stata evidenziata dal Sovrintendente Santoro il quale fece assurgere la città di Barletta a capoluogo del circondario.

Nel tempo sono state presentate numerosissime altre proposte, per la istituzione della suddetta provincia sino ai giorni nostri, tenendo in giusta evidenza che la città di Barletta per la sua geocentricità e per le sue infrastrutture è da sempre il naturale riferimento istituzionale del territorio nord barese e sud foggiano.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della provincia di  
Barletta-Andria-Trani)*

1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani, con capoluogo Barletta.

2. La provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai comuni di: Barletta-Andria-Trani-Bisceglie-Canosa di Puglia-Corato-Margherita di Savoia-Minervino Murge-Ruvo di Puglia-S. Ferdinando di Puglia-Spinazzola-Trinitapoli.

## Art. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomi-

tanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

4. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

#### Art 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

3. Il Ministro dei lavori pubblici delega la regione Puglia a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del Consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti nello statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, la sede e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

#### Art. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del bilancio, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del reparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri al cui comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Bari e Foggia, dei fondi di spettanza di quella di Barletta-Andria-Trani.

## Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti ed agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputati agli organi ed agli uffici della istituenda provincia a decorrere dalla data del loro insediamento.

## Art. 7.

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con leggi di bilancio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

